

"FONDAZIONE ORSOLINE DI SAN CARLO"

Fondazione di partecipazione

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E AMBITI DI OPERATIVITÀ

Art. 1

Denominazione

1. Ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile è costituita la fondazione di partecipazione denominata "**Fondazione Orsoline di San Carlo**" di seguito denominata semplicemente "**fondazione**".
2. La fondazione è costituita per iniziativa dell'Ente ecclesiastico Congregazione Suore Orsoline di San Carlo a Sant'Ambrogio che risulta essere l'Ente Fondatore.
3. La **fondazione** non ha scopo di lucro, ha piena capacità di diritto privato ed è disciplinata dal Codice Civile e dal presente Statuto.
4. La fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Sede legale

La "**Fondazione Orsoline di San Carlo**" ha sede in Milano via Lanzzone da Corte, 53.

Art. 3

Finalità e scopi

1. La **fondazione** trae le proprie origini dall'esperienza educativa della Congregazione Suore Orsoline di San Carlo a Sant'Ambrogio che opera dal 1844 secondo le linee pedagogiche e pastorali di Sant'Angela Merici, attente alla **persona**, al **contesto sociale** ed alle **nuove esigenze formative**. Questa esperienza, che la **fondazione** intende continuare, si è concretizzata soprattutto nella scuola attraverso l'impegno creativo di tante Orsoline e di tanti laici educatori.
2. La **fondazione** fa esplicito riferimento all'esperienza cristiana delle Scuole Cattoliche e del carisma "orsolino", ed opera ispirandosi al credo cattolico, ai principi religiosi ed alla morale cristiana; l'azione della **fondazione** si concretizza nell'attenzione alla **crescita integrale di ogni allievo come persona in ricerca e in relazione con se stessa e con gli altri** operando secondo i principi dell'**accoglienza**, della **continuità educativa** dell'**orientamento**.
3. Scopi istituzionali della **fondazione** sono l'istruzione, la formazione e l'integrazione sociale da realizzare attraverso attività culturali, educative, formative, di assistenza sociale e di beneficenza.

4. Per raggiungere le proprie finalità la **fondazione** ha facoltà di:
- a) gestire ed attivare scuole di tipo istituzionale e non, di ogni ordine e grado;
 - b) promuovere corsi di esercizi spirituali per studenti, genitori e insegnanti per la formazione cristiana della persona;
 - c) promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi, ricreativi;
 - d) gestire servizi e promuovere iniziative per garantire il diritto allo studio;
 - e) istituire borse di studio per favorire la frequenza di corsi di istruzione;
 - f) promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile;
 - g) gestire collegi, strutture residenziali per studenti e docenti e servizi di accoglienza e ospitalità;
 - h) gestire corsi e iniziative di istruzione e formazione professionale;
 - i) favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo educativo;
 - j) curare particolarmente la formazione dei soggetti diversamente abili e l'integrazione di alunni stranieri e delle loro famiglie;
 - k) offrire servizi a realtà educative, formative e culturali;
 - l) promuovere convegni, iniziative pubbliche, concorsi e tutto quanto possa favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche nell'ambito della scuola e del post-diploma;
 - m) curare l'informazione e la divulgazione al pubblico della propria attività, anche mediante diffusione di stampati e di pubblicazioni, nonché produzione di materiali multimediali.
5. La **fondazione** può collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti, enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. La **fondazione** può svolgere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
6. E' fatto divieto alla **fondazione** di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4

Attività strumentali

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la **fondazione** potrà tra l'altro:
- a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili, immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e/o necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- d) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che favoriscano la **fondazione** nel raggiungimento delle proprie finalità;
- e) stipulare atti e contratti per il finanziamento delle iniziative;
- f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- g) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della **fondazione**;
- h) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

2. L'elenco delle attività sopra evidenziate ha mero valore indicativo potendo essere integrate con tutte le ulteriori attività utili e/o necessarie a favorire il perseguimento delle finalità statutarie.

Fondatori successivi, Soci Sostenitori e Soci Onorari

Art. 5

Fondatori successivi

1. Dopo la costituzione della **fondazione** potrà diventare "*Fondatore Successivo*" ogni persona giuridica, pubblica o privata, ed ogni persona fisica che, condividendo le finalità istituzionali della **fondazione**, concorra ad integrarne il patrimonio nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. La qualifica di "*Fondatore Successivo*" è attribuita in via permanente dal Consiglio di Amministrazione con il voto unanime dei suoi componenti.
3. I Fondatori Successivi sono riuniti *nell'Assemblea dei Partecipanti*.
4. Le persone giuridiche stanno in *assemblea* per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di persone da essi delegate.
5. Un Fondatore successivo decade dalla sua qualifica per rinuncia , per comprovata incapacità di intendere e volere o mortis causa;

Art. 6

Soci Sostenitori

1. Assumono la qualifica di "*Socio Sostenitore*" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità istituzionali della **fondazione**, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa con un contributo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione specificamente adottata, ovvero con attività professionale o personale di particolare rilievo ovvero con attribuzioni di beni materiali ed immateriali.

La qualifica di "*Socio Sostenitore*" è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza dei presenti su istanza della parte interessata o su

segnalazione dell'Ente Fondatore; lo stesso Consiglio determinerà la durata della qualifica in relazione alla entità del contributo o della importanza delle prestazioni svolte a favore della Fondazione. In particolare la qualifica di "Socio Sostenitore" che possa essere attribuita a docenti o comunque dipendenti della Fondazione avrà durata annuale e potrà comunque essere riconfermata di anno in anno con delibera del Consiglio su istanza della parte interessata.

2. I *Soci Sostenitori* sono riuniti *nell'Assemblea dei Partecipanti*.
3. Le persone giuridiche stanno in *assemblea* per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di persone da essi delegate.

Art. 7 Soci Onorari

Possono assumere la qualifica di "Socio Onorario" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, ad esclusivo giudizio del Consiglio di Amministrazione, da esprimere con il voto unanime di tutti i suoi componenti, si siano particolarmente distinte per l'attività di promozione della Fondazione e delle sue finalità, ovvero per il fattivo contributo da loro prestato per il raggiungimento delle finalità stesse o comunque per meriti particolari.

Assumeranno di diritto la qualifica di "Socio Onorario" i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione successivamente alla decadenza dal loro incarico.

La qualifica di "Socio Onorario" è mantenuta a vita, fatta salva naturalmente la possibilità di rinuncia dell'interessato.

Patrimonio e Fondo di gestione

Art. 8 Patrimonio

1. Il patrimonio della ***fondazione*** è costituito dal complesso dei beni mobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione al momento della costituzione e descritti nell'atto costitutivo.
2. Esso si incrementa per effetto di:
 - a) conferimenti di enti e soggetti fisici e giuridici con espressa destinazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti;
 - c) residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - d) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - e) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - f) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al

mantenimento del patrimonio.

Art. 9 **Fondo di Gestione**

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:
 - a) rette scolastiche e contributi delle famiglie;
 - b) rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - c) avanzi di gestione dei precedenti esercizi non trasferiti a patrimonio;
 - d) elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai fondatori, da enti, da amministrazioni pubbliche ovvero da persone fisiche o giuridiche;
 - e) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
 - f) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - g) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
 - h) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 dello Statuto.
3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della **fondazione**.
4. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie della **fondazione**.

Amministrazione della fondazione

Art. 10 **Organi della Fondazione**

Sono organi di amministrazione della **fondazione**:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 11 **Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 12 **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della **fondazione** di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della **fondazione** in conformità allo Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sull'andamento generale ed economico della **fondazione**, promuove il conseguimento delle finalità istituzionali e sovrintende all'amministrazione della **fondazione**.
3. Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione ha il compito di nominare avvocati per rappresentare la **fondazione** in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della **fondazione**, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
5. Il Presidente firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della **fondazione**.
6. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva e comunque non oltre quindici giorni dall'assunzione del provvedimento.
7. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 13 **Consiglio di Amministrazione**

1. La **fondazione** è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti compreso da cinque a sette . La determinazione del numero dei componenti dovrà avvenire con cadenza triennale in occasione dell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione preventiva alla sua decadenza, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti. La proposta di modifica del numero dei componenti, prima di poter essere posta all'ordine del giorno del Consiglio, dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio Generalizio della Congregazione.

I membri del Consiglio saranno nominati come di seguito esposto.

- a) nella eventualità di un Consiglio composto da cinque membri:

- quattro membri nominati dalla Superiora Generale della Congregazione con il consenso del Consiglio Generalizio della stessa
 - un membro sarà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra i propri componenti che abbiano la qualifica di Fondatori successivi o di Soci Onorari; in assenza di partecipanti con la suddetta qualifica o in caso di loro indisponibilità, anche il quinto membro sarà nominato dalla Superiora Generale della Congregazione con il consenso del Consiglio Generalizio.
- b) nella eventualità di un Consiglio composto da sette membri:
- cinque membri nominati dalla Superiora Generale della Congregazione con il consenso del Consiglio Generalizio della stessa;
 - un membro sarà nominato dai componenti del Consiglio di Amministrazione in decadenza con il voto della semplice maggioranza dei presenti;
 - un membro sarà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra i propri componenti, che abbiano la qualifica di Fondatori successivi o di Soci Onorari; in assenza di partecipanti con la suddetta qualifica o in caso di loro indisponibilità, anche il settimo membro sarà nominato dalla Superiora Generale della Congregazione con il consenso del Consiglio Generalizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi con decorrenza dall'esercizio in corso alla data del suo insediamento e fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
 3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

Art. 14

Durata del mandato e decadenza degli amministratori

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione mediante richiesta indirizzata ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori della **fondazione**.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.
4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 15

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della **fondazione**.
2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della **fondazione**;
 - b) nominare i Fondatori successivi e i Soci Sostenitori e i Soci Onorari;
 - c) nominare i Rettori e le figure direttive in conformità a quanto indicato al successivo art. 18.
 - d) approvare il piano annuale di attività della **fondazione**;
 - e) approvare la relazione annuale sulle attività della **fondazione**;
 - f) predisporre ed approvare il rendiconto economico annuale o il bilancio d'esercizio;
 - g) deliberare l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti ed eredità;
 - h) deliberare l'accettazione di legati e donazioni;
 - i) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
 - j) definire la struttura operativa della **fondazione**;
 - k) deliberare le eventuali modifiche dello statuto;
 - l) adottare i regolamenti interni;
 - m) autorizzare il Presidente a stare in giudizio nominando procuratori ed avvocati;
 - n) determinare l'eventuale ammontare delle indennità di presenza e/o dei rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o) istituire eventuali Commissioni interne con compiti consultivi e propositivi;
 - p) approvare i verbali delle proprie sedute;
 - q) deliberare sulle eventuali proposte di estinzione della **fondazione**.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del rendiconto economico annuale o del bilancio d'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è recapitato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei singoli Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando la presenza di quest'ultimo è ritenuta opportuna.

3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire agli interessati almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. In casi particolari o di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, fatte salve le diverse maggioranze espressamente indicate nel presente statuto.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate da un segretario; le funzioni di segretario sono svolte da un membro del Consiglio di Amministrazione eletto a maggioranza dai Consiglieri.
8. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Superiora Generale con il consenso del Consiglio Generalizio della Congregazione. Il Collegio è composto di tre persone di cui almeno una iscritta al Registro dei Revisori contabili.
2. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Compete al Collegio dei Revisori dei Conti ogni potere di controllo contabile e amministrativo sull'attività della **fondazione**.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato, se ritenuto opportuno, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

I Rettori e le Figure direttive

Nelle varie Attività gestite dalla Fondazione verrà nominato un referente della Fondazione al quale verrà assegnata la qualifica di Rettore. I Rettori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di una rosa di nomi proposti dalla

Superiora Generale della Congregazione con il consenso del Consiglio Generalizio della stessa Congregazione; ad essi compete la gestione e la conduzione delle singole Attività sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le norme vigenti per le singole Attività gestite dalla Fondazione prevedessero la presenza di Figure direttive, la nomina delle stesse competerà al Consiglio di Amministrazione, raccolte le dovute informazioni e sentito anche il parere del Rettore. L'eventuale nomina di Suore dovrà essere subordinata al preventivo parere positivo della Superiora Generale della Congregazione.

Art. 19

Assemblea dei Partecipanti

1. *L'Assemblea dei Partecipanti* è luogo di confronto e di dibattito tra tutti coloro che condividono le finalità della **fondazione** e che desiderano promuoverne il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. *L'Assemblea dei Partecipanti* è costituita dai Fondatori Successivi, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari nominati ai sensi degli articoli 5, 6 7 del presente statuto. All'Assemblea dei Partecipanti partecipa di diritto l'Ente Fondatore attraverso la Superiora generale o sua delegata.
3. *L'Assemblea dei Partecipanti* è presieduta dal Presidente della **fondazione** e si riunisce almeno una volta all'anno per conoscere l'andamento dell'esercizio sociale ed i provvedimenti significativi assunti dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Sono compiti dell'*Assemblea dei Partecipanti*:
 - a) nominare l'amministratore di propria competenza;
 - b) formulare pareri, se richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nonché proposte e suggerimenti utili al conseguimento delle finalità statutarie;
 - c) approvare i verbali delle proprie sedute.
5. Gli avvisi di convocazione per la riunione dell'*Assemblea dei Partecipanti* sono inviati al domicilio degli interessati, con strumento che ne attesti la ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea.
6. Sia in prima che in seconda convocazione *L'Assemblea dei Partecipanti* è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Di ogni seduta è redatto apposito verbale da parte di un segretario nominato dalla stessa Assemblea; i verbali sono sottoscritti dal Presidente della **fondazione** e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 20

Bilanci d'Esercizio

1. L'esercizio finanziario della **fondazione** inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ciascun anno.
3. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della **fondazione** e della situazione economico - finanziaria della stessa.

Art. 21
Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'Autorità competente per materia e territorio.

Art. 22
Scioglimento della fondazione

1. La **fondazione** si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero non sia più in grado di poterli realizzare.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità competente per materia e territorio a norma dell'articolo 27 del Codice Civile.
3. In caso di scioglimento della **fondazione**, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto alla Congregazione Suore Orsoline di San Carlo a Sant'Ambrogio.

Art. 23
Norma transitoria

La nomina dei membri del primo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti compete alla Superiora Generale con il consenso del Consiglio Generalizio della Congregazione.

Milano 05 luglio 2012